

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimento per decreto ingiuntivo: la fattura commerciale è atto giuridico a contenuto partecipativo

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 27.5.2013

...omissis...

L'opponente contestava la sussistenza di prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. Nel merito, non contestava il contratto e confermava che le opere non erano state portate a termine, su sua richiesta, a seguito del predetto contenzioso cui l'opposta era estranea. Egli, infatti, aveva chiesto all'opposta di sospendere i lavori temporaneamente preannunciando che sarebbero ripresi non appena risolta la problematica insorta con l'altra ditta.

Avendo le parti pattuito che il saldo sarebbe stato pagato alla fine dei lavori, l'opponente sosteneva che xxxx. non poteva esigerne il pagamento, poiché i

lavori non erano stati ultimati; contestava, poi, l'importo indicato nel ricorso monitorio quale complessivo corrispettivo (Euro 13.727,66 IVA compresa) in quanto derivava da un riepilogo unilateralmente redatto dall'opposta e senza specifica delle singole voci. Contestava, altresì, l'importo delle opere eseguite. Assumeva, poi, di avere versato acconti e che il residuo credito ammontava ad Euro 607,26 (IVA compresa), come risultava dalla lettera del difensore dell'opposta in data 10.4.2003.

Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva xxx. contestando i motivi di opposizione. Sosteneva la sussistenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c. e precisava di avere fatturato solo i lavori effettivamente eseguiti e di non essere stata messa nelle condizioni di concludere i lavori dallo stesso committente che, dunque, non poteva qui eccepire l'inesigibilità del credito. Il riepilogo finale di forniture ed opere eseguite, poi, era stato dall'opponente approvato nel gennaio 2003 e, in relazione ai versamenti, rilevava l'errata interpretazione della citata lettera del proprio difensore nella quale si dava atto della consegna di due assegni e si chiedeva il pagamento di Euro 3.047,72 oltre IVA "salvo buon fine dei due assegni di Euro 1.850,00 e di Euro 1.200,00", importi che, evidentemente, rappresentavano un credito ulteriore rispetto al primo, cui dovevano essere sommati, anziché sottratti. Chiariva che per mero errore materiale nella lettera era stata indicata la somma di Euro 3.047,32, anziché quella di Euro 6.877,66 come correttamente indicato nel ricorso monitorio.

Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento della somma ingiunta.

Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art.648 c.p.c.

La causa era istruita per mezzo dell'interrogatorio formale delle, prove testimoniali e documentali.

Esposte prospettazioni e domande, si esamina la fattispecie in decisione.

La prima contestazione è infondata: in sede monitoria è stata depositato il preventivo di spesa formulato dall'opposta sottoscritto per accettazione dall'opponente e ciò è adeguato a provare il contratto; inoltre, sono state prodotte le fatture emesse dall'opposta. Essendo provato per iscritto il contratto, non era necessaria la produzione anche delle scritture contabili su cui erano state registrate fatture.

Nel merito, si premette che secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).

Nella fattispecie in decisione l'opposta ha provato il titolo, essendo documentato ed incontestato il contratto; rimane contrasto fra le parti sull'esigibilità del credito derivante da tale titolo e sull'ammontare del medesimo.

La "sospensione" del lavoro richiesta dal committente equivale a recesso unilaterale dal contratto, posto che mai il committente diede incarico all'opposta di riprendere e terminare i lavori; a fronte del recesso, il

pagamento è dovuto ed esigibile ex art. 2227 c.c.

In relazione alla quantificazione del credito, l'interpretazione data dall'opponente al contenuto della lettera del legale, xxx, in data 10.4.2003 non è condivisibile: il legale indica la somma ancora dovuta con la riserva di salvo il buon fine degli assegni consegnati dal committente e ciò non può che essere interpretato nel senso che i due importi dovessero sommarsi. In ogni caso, del versamento degli acconti si è dato atto sin dal ricorso monitorio ove l'opposta ha agito per il residuo credito.

Ancora sul quantum, si osserva che in sede d'interrogatorio formale le parti non hanno reso dichiarazioni confessorie e che le prove testimoniali hanno comprovato gli assunti di xxx. come si va a chiarire.

...omissis...

Le dichiarazioni rese dalla teste xxxx., rigettata dal GOT l'eccezione d'incapacità ex art. 246 c.p.c., devono essere vagliate con particolare attenzione, essendo la stessa comproprietaria dell'immobile. Le dichiarazioni, in ogni caso, non sono particolarmente significative: in primo luogo, la teste ha affermato che all'epoca non abitavano nell'immobile e non ha riferito in quali occasioni o con quale frequenza ella si recasse nel cantiere per controllare i lavori, né ha spiegato come sapesse che talune opere montaggio e muratura travetti, in particolare) non erano state eseguite dall'opposta. Tenuto conto che non è stato chiarito con quale frequenza la teste si recasse nel cantiere, non è rilevante la circostanza che ella non abbia visto il gruppo elettrogeno, in ipotesi mancante nel momento in cui si recò in cantiere, o che non abbia visto eseguire all'opposta determinati lavori. In secondo luogo, la teste ha escluso che l'opposta avesse eseguito le opere murarie, ma esse non sono incluse nell'elenco di cui ai doc. 13 e 14 (il primo è scritto a mano e l'altro ha identico contenuto ed è scritto a macchina) e nemmeno nel preventivo (doc. 1); in terzo luogo, le sue dichiarazioni relativamente alla mancata posa di travetti e battiscopa contrastano con le piane dichiarazioni rese dal teste ing. T. il cui valore probatorio è stato sopra evidenziato.

Il teste M., infine, non ha dichiarato nulla di significativo, non essendo per lo più a conoscenza dei fatti oggetto del capitolato di prova.

Non risulta provata alcuna contestazione da parte xxxx precedente il giudizio, alle fatture emesse a carico dell'opponente. Sul punto, si richiama la massima di Cass.Civ. n. 13651 del 13/06/2006 secondo cui "La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si (...)quadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" e, a contrariis, quella di Cass.Civ. n. 15383 del 28/06/2010 secondo cui "La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al

massimo costituire un mero indizio ".

Alla luce dei principi richiamati e delle considerazioni espresse in merito al materiale probatorio, si ritiene che l'opposizione sia infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella misura liquidata nel dispositivo ex D.M. n. 140 del 2012.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, rigetta l'opposizione svolta da C.A. al decreto ingiuntivo emesso a favore di xxxx. dal Tribunale di Bologna il 24.11.2003 n. 5818/2003; condanna xxxxA. alla rifusione delle spese processuali a favore di xxx s.a.s. che liquida in 6 2.100,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti.

Così deciso in Bologna, il 24 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile